

Codice A1709B

D.D. 19 settembre 2019, n. 888

**Azienda Agri-turistico-venatoria "Cairo" (PV). Istanza di ampliamento in territorio piemontese. Rigetto.**

Visto l'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in base al quale il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

vista la Legge regionale n. 5 del 19.06.2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

visto in particolare l'articolo 1 comma 2 della citata D.G.R. secondo il quale: "Il Settore regionale Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, di seguito denominato Settore, su richiesta degli interessati, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - I.S.P.R.A. (ex Istituto nazionale per la fauna selvatica - I.N.F.S.), autorizza l'istituzione di A.F.V. e di A.A.T.V., soggette a tassa di concessione regionale, entro i limiti del 14,5% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia e sino al 14% in ciascun Ambito territoriale di caccia (A.T.C.);- sino al 7% in ciascun Comprensorio alpino (C.A.)";

vista l'istanza inviata il 26.06.2019 e integrata il 18.07.2019, prot. n. 19046/A1709B, del Sig. DALLERA Luigi concessionario della Azienda agri-turistico-venatoria "Cairo" – PV n. 53 sita nei comuni di Pieve del Cairo e Gamberana in Provincia di Pavia, intesa ad ottenere un ampliamento territoriale della suddetta azienda, per una superficie di ettari 31.74.40 in territorio piemontese, nel comune di Isola S. Antonio, ricadente nel territorio dell'ATC AL3, in Provincia di Alessandria;

considerato che con D.G.R. n. 43-1055 del 10.10.2005, la Giunta regionale ha ridefinito le metodologie di calcolo per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP);

viste le determinazioni dirigenziali n. 496 del 30.06.2016 e n. 393 del 08.05.2017 con le quali sono stati aggiornati, così modificando i dati di cui alla determinazione dirigenziale n. 48 del 10.03.2006, i valori delle superfici agro-silvo-pastorali di ogni Provincia, ATC e CA, nonché la superficie residua per poter autorizzare l'istituzione di nuove aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

rilevato che nell'ATCAL3 è esaurita la disponibilità di superficie TASP per poter autorizzare l'istituzione di nuove aziende faunistico-venatorie (AFV) o di aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

vista la nota 31.07.2019 prot. n. 20164/A1709B con cui si comunicavano al concessionario della AATV "Cairo" – PV n. 53 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza così come di seguito sintetizzati:

il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) dell'ATC AL3 ai sensi della suddetta Determinazione dirigenziale n. 383 del 08.05.2017, è pari ad ettari **82.764,00**;

il 14% di TASP massima disponibile per istituti privati della caccia nell'ATC AL3 è di ettari **11.586,96**;

la superficie TASP già occupata da istituti privati per la caccia è di ettari **11.601,70**;

la superficie TASP residua per nuove concessioni di aziende faunistiche nell'ATC AL3 è quindi nulla;

rilevato che nella medesima nota 31.07.2019 prot. n. 20164/A1709B, nel comunicare che ai sensi dell'art. 17 della L.r. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione", l'istanza di rilascio della concessione non poteva trovare accoglimento e si concedeva al richiedente ampliamento termine di 10 giorni per presentare per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti;

constatato che, nel rispetto dei termini di cui sopra, il concessionario non ha inviato ulteriore documentazione tecnica e amministrativa;

ritenuto pertanto di dover rigettare l'istanza di ampliamento territoriale dell'AATV "Cairo" – PV n. 53, per una superficie di ettari 31.74.40 in territorio piemontese, nel comune di Isola S. Antonio, ricadente nel territorio dell'ATC AL3, in Provincia di Alessandria;

vista la D.G.R. n. 21-6908 del 25.05.2018 avente ad oggetto: "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione". Revoca della deliberazione della giunta regionale 29 dicembre 2009 n. 41-4515.";

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 che ha approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2019-2021 e attestato il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;  
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;  
visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 e ss.mm.ii.;  
vista la L.R. 5/2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

#### *determina*

di rigettare l'istanza di ampliamento territoriale dell'AATV "Cairo" – PV n. 53, per una superficie di ettari 31.74.40 in territorio piemontese, nel comune di Isola S. Antonio, ricadente nel territorio dell'ATC AL3 in Provincia di Alessandria, per la mancanza di superficie TASP per poter autorizzare l'istituzione di nuove aziende faunistico-venatorie (AFV) o agri-turistico-venatorie (AATV) o l'ampliamento.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr. Paolo CUMINO

*Il funzionario istruttore*

Mauro Lavagno